

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PICANO, BERNARDI, NIEDDU, REZZONICO,
BAUSI, PATRIARCA, COVELLO, CHIMENTI, GIAGU DEMARTINI,
PERUGINI e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1988

Disciplina delle reti private di telecomunicazione e dei servizi di telematica

ONOREVOLI SENATORI. – Il servizio di trasmissioni dati ha avuto nell'ultimo decennio uno sviluppo tecnologico e di mercato molto rapido ed intenso.

In termini dimensionali, con quasi 200.000 installazioni terminali a fine 1986, l'Italia si colloca al quarto posto in Europa, dopo Gran Bretagna, Germania e Francia, e non molto distante da questi ultimi due Paesi.

Oltre alle reti pubbliche a commutazione, gli utenti utilizzano in gran parte circuiti diretti (circa 155.000 installazioni terminali) presi in affitto in uso esclusivo dai gestori della rete pubblica: attualmente circa il 75 per cento degli impianti di trasmissione dati è dunque realizzato in questo modo.

I collegamenti diretti consentono le massime prestazioni trasmissive ed una costante

disponibilità del circuito: sono queste le ragioni per cui a fronte di elevati volumi di traffico da trasmettere e/o di tempi di risposta per le varie transazioni, molto contenuti, è stato dall'utenza privilegiato fino ad oggi l'uso di circuiti diretti.

L'impiego di circuiti delle reti pubbliche per trasmissione di dati, disciplinato per la prima volta nel vigente codice postale e delle telecomunicazioni del 1973, ha costituito lo strumento per lo sviluppo della telematica, in attesa della realizzazione delle reti specializzate pubbliche, disponibili soltanto di recente.

Si sono così diffuse, tra gli anni '60 e '70, soprattutto nelle aziende di medie e grandi dimensioni, le reti cosiddette private, basate sull'impiego di linee telefoniche dedicate con struttura stellare: ad un unico calcolatore

centrale venivano collegati dei terminali «non intelligenti», cioè privi della capacità autonoma di trattamento dei dati e quindi totalmente dipendenti per il loro funzionamento dal calcolatore installato presso un unico centro elaborazione dati.

Nella seconda metà degli anni '70 si hanno nel settore della trasmissione dati alcuni significativi elementi di novità.

Il primo è un'evoluzione del mercato: agli utilizzatori tradizionali della trasmissione dati si aggiungono le aziende di dimensioni medio-piccole, realizzando così un primo importante ampliamento del servizio.

Il secondo elemento innovativo è di natura tecnologica: la disponibilità di macchine periferiche «intelligenti» consente di realizzare sistemi di informatica distribuita, che ne condizionano anche la struttura di collegamento necessaria, non più stellare ma costituita da una rete primaria e da una secondaria, essendo i centri di elaborazione aziendale in grado di assumere, anche per l'evoluzione tecnologica degli elaboratori elettronici, la funzione di commutazione.

Oggigiorno, poi, i collegamenti diretti numerici resi possibili grazie all'introduzione della tecnica numerica, nei sistemi trasmissivi, consentendo rispetto ai collegamenti diretti tradizionali di tipo analogico una qualità migliore della trasmissione a costi inferiori, aprono la strada alla realizzazione di reti sempre più complesse e sofisticate, in grado di soddisfare le esigenze più diversificate dell'utenza.

Le reti «private», pertanto, che hanno contribuito negli anni passati a far acquistare alle aziende maggiori dinamicità e flessibilità strutturali e gestionali, una più ampia integrazione tra le diverse funzioni organizzative, un'augmentata capacità di reazione agli stimoli di carattere tecnologico, finanziario ed economico che determina scelte decisionali più rapide ed efficienti, sono destinate a svilupparsi e diffondersi anche in presenza delle reti pubbliche specializzate proprio per gli obiettivi particolari a cui rispondono, che richiedono soluzioni tecniche flessibili e prestazioni personalizzate.

Va sottolineato tuttavia che la maggior parte di tali reti è stata costituita finora su iniziativa dell'utente senza particolari autorizzazioni del-

la pubblica amministrazione, salvo quella relativa alla semplice cessione di circuiti punto a punto per uso proprio e successivamente collegati alle apparecchiature centrali e periferiche; ammettendo poi, talvolta, al servizio utenti terzi, si è andata determinando una situazione anomala rispetto a quanto previsto dalla normativa attuale.

Secondo la legislazione vigente, infatti, tale attività, sottraendo la funzione di commutazione alla esclusiva competenza del gestore pubblico, introduce una rilevante innovazione nello scenario delle reti e dei servizi pubblici, progettati per la generalità dell'utenza e che invece vedono in tal modo «scremata» la parte più pregiata del traffico.

Si rivela allora necessaria una nuova normativa che regolamenti tale situazione e promuova adeguate condizioni tecniche, economiche e gestionali al fine di impedire, da un lato, un proliferare disordinato e dannoso di iniziative che potrebbero rivelarsi assolutamente ingovernabili; dall'altro, garantire in tale ambito la presenza ed il ruolo dei privati, indispensabili per lo sviluppo dei servizi a valore aggiunto e quindi dell'intero settore delle telecomunicazioni in Italia.

In tale quadro, per specifiche e comprovate necessità, le comunicazioni, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio, dovrebbero essere effettuate, oltre che sulle reti pubbliche commutate, anche attraverso reti ad uso esclusivo e che utilizzino circuiti della rete pubblica opportunamente autorizzate e previa corresponsione di adeguati canoni e tariffe, collegate anche al volume di traffico svolto.

Per quanto concerne i mezzi trasmissivi, si conferma l'utilizzo di quelli dei competenti gestori pubblici, mentre per quanto riguarda la funzione di commutazione o equivalenti si dovrebbe prevedere la possibilità che vengano svolte, in casi tecnici particolari, da apparecchiature di proprietà del richiedente a condizioni predeterminate.

Un nodo particolare è poi rappresentato dalla disposizione che impone ai titolari di concessione ad uso privato di utilizzare i mezzi di telecomunicazione cui si riferisce la concessione stessa soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria (articolo 265 del codice postale e delle telecomunicazioni).

Una norma così vincolante può divenire un serio ostacolo allo sviluppo dei nuovi servizi e va quindi modificata, consentendo l'offerta a terzi di servizi di trattamento delle informazioni oltre che sulle reti pubbliche commutate anche attraverso le reti ad uso esclusivo, ma vietando lo svolgimento di traffico per conto terzi.

Alla luce di quanto esposto si rende necessario modificare, integrare e, ove occorra, abrogare le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni che regolamentano attualmente la materia, introducendo una nuova disciplina adeguata alla realtà economica e tecnologica, per una gestione coerente ed efficace del fenomeno.

In particolare si tratta di inserire, dopo l'articolo 183, un nuovo articolo, l'articolo 183-bis, sugli impianti di telecomunicazioni ad uso esclusivo e il trattamento dell'informazione, in cui si preveda che chiunque intenda effettuare telecomunicazioni fuori del proprio fondo deve utilizzare le reti pubbliche all'uopo costituite dai competenti gestori.

Le apparecchiature terminali collegate alle reti pubbliche di telecomunicazione debbono essere preventivamente omologate per quanto attiene alla interfaccia con le reti e debbono rispondere a tutte le altre prescrizioni stabilite dall'amministrazione.

Resta ferma la competenza del gestore del servizio pubblico nazionale sulla proprietà delle terminazioni di rete, quali definite nelle varie fattispecie dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche nel caso in cui le apparecchiature terminali siano approvionate dall'utente.

Per specifiche e comprovate necessità o per impieghi particolari della rete, le comunicazioni possono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio, oltre che sulle reti pubbliche commutate, ove necessario opportunamente integrate, anche attraverso circuiti di reti e reti ad uso esclusivo.

Chiunque può chiedere l'uso di in collegamento diretto punto a punto o punto multiplo per effettuare comunicazioni multiuso fra due sedi di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane diverse. Il collegamento diretto può essere richiesto fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi.

La costituzione di reti ad uso esclusivo deve essere autorizzata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che ne disciplina con apposito decreto i limiti e le modalità.

Le reti di telecomunicazioni ad uso esclusivo sono quelle costituite da un insieme di circuiti diretti della rete pubblica, comunque interconnessi, atti a consentire le comunicazioni tra terminali appartenenti ad un unico utilizzatore oppure ad un gruppo di utilizzatori, comunque definito, che svolga la stessa attività od attività strettamente connesse tra di loro.

La concessionaria del servizio pubblico nazionale provvederà alla costituzione ed all'esercizio degli impianti ad uso esclusivo impiegando, per ciò che concerne i mezzi trasmissivi, quelli dei competenti gestori pubblici.

Tuttavia, qualora l'architettura del sistema proposto lo giustifichi, su specifica istanza del richiedente, l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni può ammettere, esclusivamente per ciò che concerne le funzioni di commutazione od equivalenti, che le stesse siano svolte da apparecchiature di proprietà del medesimo richiedente alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

È consentita l'offerta a terzi di servizi di trattamento delle informazioni utilizzando, per il trasporto delle stesse, le reti pubbliche commutate.

Con i presupposti e le limitazioni stabilite dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è altresì consentito, ai fini dell'offerta dei servizi prima citata, anche l'impiego di reti ad uso esclusivo appositamente autorizzate.

È fatto divieto di interconnettere le reti ad uso esclusivo tra di loro e con le reti pubbliche salvo quanto previsto al comma successivo.

La concessione delle reti ad uso esclusivo alle reti pubbliche può essere consentita in uno o più punti solo quando le funzioni di telecomunicazione espletate attraverso i punti di accesso costituiscono parte inscindibile nella prestazione a terzi di servizi di trattamento delle informazioni.

I prezzi applicati per i servizi di trattamento delle informazioni offerti a terzi, non potranno

in alcun caso essere inferiori alle tariffe ordinarie applicate dal gestore pubblico per lo svolgimento dello stesso volume di traffico sulle reti commutate.

La presente normativa sulle reti ad uso esclusivo si applica anche ai circuiti diretti quando, in qualsiasi modo, vengono a far parte di una rete.

Le modalità di utilizzazione degli impianti di telecomunicazione ad uso esclusivo ed i relativi criteri di tariffazione verranno precisati nell'articolo 183-ter, in cui si prevede che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione degli impianti e le modalità con cui costruire e gestire la rete, e che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le condizioni tariffarie per l'utilizzo di circuiti diretti o delle reti ad uso esclusivo, fermo restando che la tariffa deve essere collegata anche al volume di traffico svolto con prezzi unitari decrescenti in funzione dell'entità del traffico stesso.

Gli articoli 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269 e 271 (collegamenti diretti della rete pubblica per trasmissioni di tipo telegrafico) nonché gli articoli 295, 297 e 298 (circuiti telefoni diretti) vanno abrogati, essendo il loro contenuto disciplinato *ex novo* dagli articoli 183 e seguenti.

Per quanto riguarda l'articolo 265, relativo al traffico consentito sulle reti ad uso esclusivo e le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi, si rende necessario, in analogia con la normativa generale, sostituirne il primo comma nel senso che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 183-bis per ciò che concerne le prestazioni aggiuntive per il trattamento delle informazioni, sui circuiti diretti e sulle reti ad uso esclusivo può essere svolto solo traffico di pertinenza di titolari delle relative autorizzazioni, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.

Una ulteriore modifica riguarda il secondo comma dell'articolo 272 circa i criteri per la manutenzione delle palificazioni, linee ed apparati di terzi che anziché essere stabiliti

con la procedura fissata dall'articolo 263 (canoni per i collegamenti diretti della rete pubblica per trasmissioni di tipo telegrafico) che si intende abrogare, vengono fissati con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 273, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Infine, per sanare le situazioni illegali esistenti, occorre prevedere un articolo aggiuntivo in cui si stabilisca che i titolari di sistemi dedicati di telecomunicazione e gli utilizzatori di circuiti diretti, comunque interconnessi alla rete pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione alla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, specificando:

le caratteristiche tecniche delle strutture realizzate nonché le modalità della loro eventuale interconnessione con la rete pubblica;

l'ubicazione ed i soggetti titolari delle sedi ove sono attestati i circuiti diretti e le apparecchiature in loro uso;

le funzioni svolte mediante le strutture realizzate.

Sulla base della suddetta documentazione e delle eventuali ulteriori specificazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni quest'ultima, qualora constatati che le strutture realizzate non sono conformi alle disposizioni di cui alla presente legge e a quanto prescritto dall'Amministrazione stessa, prescrive tempi e modi necessari per gli interventi correttivi in funzione della complessità delle strutture e delle modifiche disposte.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni suddette, gli impianti vengono disattivati mediante revoca della cessione in uso dei circuiti diretti della rete pubblica.

Ai proponenti sembra che le modifiche su esposte possano consentire il conseguimento degli obiettivi che hanno ispirato la presente proposta, che si raccomanda al Senato per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 183 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono inseriti i seguenti:

«Art. 183-bis. - (*Impianti di telecomunicazioni ad uso e trattamento dell'informazione*) -

1. Chiunque intende effettuare telecomunicazioni fuori del proprio fondo deve utilizzare le reti pubbliche all'uopo costituite dai competenti gestori.

2. Le apparecchiature terminali collegate alle reti pubbliche di telecomunicazione debbono essere preventivamente omologate per quanto attiene alla interfaccia con le reti e debbono rispondere a tutte le altre prescrizioni stabilite dall'Amministrazione.

3. Resta ferma la competenza del gestore del servizio pubblico nazionale sulle terminazioni di rete, quali definite nelle varie fattispecie dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche nel caso in cui le apparecchiature terminali siano approvvigionate dall'utente.

4. Per specifiche e comprovate necessità o per impieghi particolari della rete, le comunicazioni possono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio, oltre che sulle reti pubbliche commutate, ove necessario opportunamente integrate, anche attraverso circuiti diretti e reti ad uso esclusivo.

5. Chiunque può chiedere l'uso di un collegamento diretto punto a punto o punto multiplo per effettuare comunicazioni fra due sedi di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane diverse. Il collegamento diretto può essere richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi.

6. La costituzione di reti ad uso esclusivo deve essere autorizzata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che ne disciplina con apposito decreto i limiti e le modalità.

7. Le reti di telecomunicazioni ad uso esclusivo sono quelle costituite da un insieme di circuiti diretti della rete pubblica, comunque interconnessi, atti a consentire le comunicazioni fra terminali appartenenti ad un unico utilizzatore oppure ad un gruppo di utilizzatori, comunque definito, che svolga la stessa attività o attività strettamente connesse tra di loro.

8. La concessionaria del servizio pubblico nazionale provvederà alla costituzione e all'esercizio degli impianti ad uso esclusivo impiegando, per ciò che concerne i mezzi trasmissivi, quelli dei competenti gestori pubblici.

9. Tuttavia, qualora la struttura del sistema proposto lo giustifichi, su specifica istanza del richiedente, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può ammettere, esclusivamente per ciò che concerne le funzioni di commutazione o equivalenti, che le stesse siano svolte da apparecchiature di proprietà del medesimo richiedente alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

10. È consentita l'offerta a terzi di servizi di trattamento delle informazioni utilizzando, per il trasporto delle stesse, le reti pubbliche commutate.

11. Alle condizioni e con le limitazioni stabilite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è altresì consentito, ai fini dell'offerta dei servizi di cui al comma 10, anche l'impiego di reti ad uso esclusivo appositamente autorizzate.

12. È fatto divieto di interconnettere le reti ad uso esclusivo tra di loro e con le reti pubbliche, salvo quanto previsto dal comma 13.

13. La connessione delle reti ad uso esclusivo alle reti pubbliche può essere consentita in uno o più punti solo quando le funzioni di telecomunicazioni espletate attraverso i punti di accesso costituiscono parte inscindibile nella prestazione a terzi di servizi di trattamento delle informazioni.

14. I prezzi applicati per i servizi di trattamento delle informazioni offerti a terzi non potranno in alcun caso essere inferiori alle tariffe ordinarie applicate dal gestore pubblico per lo svolgimento dello stesso volume di traffico sulle reti commutate.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai circuiti diretti quando, in qualsiasi modo, vengono a far parte di una rete.

Art. 183-ter. - (*Modalità di utilizzazione degli impianti di telecomunicazione ad uso esclusivo e relativi criteri di tariffazione*). - 1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite:

a) le condizioni per il rilascio da parte dell'Amministrazione dell'autorizzazione alla costituzione degli impianti ad uso esclusivo;

b) le modalità in base alle quali può essere consentito di svolgere le funzioni di commutazione o equivalenti attraverso apparecchiature di proprietà dell'utente;

c) l'obbligo dei soggetti autorizzati a fornire alla concessionaria del servizio pubblico nazionale tutti gli elementi utili per effettuare la misurazione del traffico svolto sui mezzi ad uso esclusivo e per consentire la verifica dei dati forniti;

d) le modalità e i limiti dell'interconnessione degli impianti ad uso esclusivo alla rete pubblica commutata;

e) le modalità per l'installazione e il collegamento alla rete pubblica delle apparecchiature terminali d'utente.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le condizioni tariffarie per l'utilizzazione di circuiti diretti delle reti ad uso esclusivo, fermo restando che le tariffe devono tener conto anche del volume di traffico svolto e prevedere prezzi unitari decrescenti in funzione dell'entità del traffico stesso».

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 261, 262, 263 e 264 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 265 del codice postale e delle telecomunicazioni, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dal precedente articolo 183-*bis* circa le prestazioni aggiuntive per il trattamento delle informazioni, sui circuiti diretti e sulle reti ad uso esclusivo può essere svolto solo traffico di pertinenza dei titolari delle relative autorizzazioni, con divieto di effettuare traffico per conto terzi».

Art. 4.

1. Gli articoli 266, 267 e 271 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono abrogati.

2. Il secondo comma dell'articolo 272 del citato codice postale e delle telecomunicazioni è sostituito dal seguente:

«Tali canoni sono stabiliti con le modalità previste dall'ultimo comma del successivo articolo 273».

Art. 5.

1. Sono abrogati gli articoli 295, 296, 297, e 298 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 6.

1. I titolari di sistemi dedicati di telecomunicazioni e gli utilizzatori di circuiti diretti, comunque interconnessi alla rete pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, specificando:

a) le caratteristiche tecniche delle strutture realizzate nonchè le modalità della loro eventuale interconnessione con la rete pubblica;

b) l'ubicazione ed i soggetti titolari delle sedi ove sono attestati i circuiti diretti e le apparecchiature in loro uso;

c) le funzioni svolte mediante le strutture realizzate.

2. Sulla base della suddetta documentazione e delle eventuali ulteriori specificazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest'ultima, qualora constati che le strutture realizzate non sono conformi alle disposizioni della presente legge e a quanto prescritto dall'Amministrazione stessa, stabilisce tempi e modi necessari per gli interventi correttivi in funzione della complessità delle strutture e delle modifiche disposte.

3. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, gli impianti vengono disattivati previa revoca della cessione in uso dei circuiti diretti della rete pubblica.